# RISOLUZIONE (UE) 2021/1685 DEL PARLAMENTO EUROPEO

## del 29 aprile 2021

## sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2019: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2019,

— vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 [COM(2020)0311],

— vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie ([1]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([2]), in particolare gli articoli 68 e 70,

— visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

— visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), in particolare l'articolo 105,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0100/2021),

A. considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le osservazioni orizzontali che accompagnano le decisioni di discarico in conformità dell'articolo 262 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 3 dell'allegato V del regolamento del Parlamento;

B. considerando che la presente risoluzione contiene altresì, per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, le osservazioni orizzontali che accompagnano la decisione di discarico in conformità dell'articolo 262 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 3 dell'allegato V del regolamento del Parlamento;

C. considerando che le agenzie dell'Unione dovrebbero concentrarsi su missioni con un chiaro valore aggiunto europeo e che l'organizzazione di tali missioni dovrebbe essere ottimizzata al fine di evitare sovrapposizioni, nell'interesse dei contribuenti dell'Unione;

1. si compiace dei progressi compiuti dalle agenzie per quanto riguarda i loro sforzi nel dare seguito alle richieste e raccomandazioni formulate nell'ambito della precedente procedura annuale di discarico;

2. evidenzia che le agenzie influenzano significativamente le politiche, il processo decisionale e la preparazione e l'attuazione dei programmi in settori di importanza vitale per la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, quali la salute, la sicurezza, la libertà e la giustizia; ribadisce l'importanza delle agenzie per rispondere a specifiche necessità di intervento e intensificare la cooperazione europea; rileva che le agenzie possono agire altresì da capofila nella risoluzione di situazioni di crisi o di sfide sociali a lungo termine;

([1]) GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.
([2]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([3]) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
([4]) GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

3. rileva con soddisfazione che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti (la «Corte») sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019 (la «relazione della Corte»), la Corte ha espresso un giudizio di audit senza rilievi sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie; osserva altresì che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie; rileva che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti di tutte le agenzie, tranne che per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per ciascuna delle quali è stato emesso un parere con riserve;

4. osserva che, per le 32 agenzie decentrate dell'Unione, il totale cumulativo dei bilanci del 2019 ammontava a circa 2 854 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno, vale a dire un incremento di circa il 10,29 % rispetto al 2018, e a 2 570 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento, ossia un incremento dell'8,88 % rispetto al 2018; rileva inoltre che, dei 2 570 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento, 1 920 000 000 EUR circa provenivano dal bilancio generale dell'Unione, il che rappresenta il 74,75 % del finanziamento totale delle agenzie nel 2019 (contro il 72,16 % del 2018); riconosce inoltre che circa 649 000 000 EUR sono stati finanziati mediante diritti e oneri, nonché con contributi diretti dei paesi partecipanti (un calo dell'1,22 % rispetto al 2018);

***Principali rischi e raccomandazioni individuati dalla Corte***

5. rileva che nella sua relazione la Corte considera basso, come nel 2018, il rischio complessivo per l'affidabilità dei conti delle agenzie, sulla base dei principi contabili internazionali;

6. osserva che, stando alla sua relazione, la Corte ritiene che il rischio complessivo per la legittimità e la regolarità delle entrate alla base dei conti delle agenzie sia basso per la maggior parte delle agenzie e medio per le agenzie parzialmente autofinanziate cui si applicano regolamenti specifici per la riscossione di tariffe e altri contributi alle entrate, come è avvenuto nel 2018;

7. rileva che la Corte reputa in generale medio il rischio complessivo per la legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti delle agenzie, oscillando da esiguo a elevato per determinati titoli di bilancio; constata che il rischio per il Titolo I (spese per il personale) è generalmente basso, per il Titolo II (spese amministrative) viene considerato medio e per il Titolo III (spese operative) il rischio è giudicato da basso a elevato, a seconda dell'agenzia in esame e della tipologia di spesa operativa sostenuta; rimarca che i rischi elevati derivano solitamente dai pagamenti di appalti e sovvenzioni che comportano ingenti somme; constata che la Corte ha rilevato che, pur essendo in generale migliorati, i controlli sulle sovvenzioni non sempre sono pienamente efficaci;

8. prende atto dei principali ambiti esaminati dalla Corte, che riguardano principalmente:

   — la gestione degli appalti pubblici, che resta l'ambito più soggetto a errori;

   — le procedure di assunzione e i conflitti di interesse riguardanti il personale che lascia un'agenzia dell'Unione per assumere incarichi nel settore privato, aspetti che devono essere gestiti meglio dalle agenzie;

   — la gestione di bilancio, in relazione alla quale la Corte ha individuato diverse debolezze;

9. accoglie con favore il fatto che la Corte abbia dichiarato che nella maggior parte dei casi le agenzie hanno adottato azioni correttive per rispondere alle osservazioni relative agli audit degli esercizi precedenti e invita le agenzie GAI a portare avanti gli sforzi per dare seguito alle osservazioni della Corte;

***Gestione finanziaria e di bilancio***

10. deplora che il livello di dettaglio fornito nelle relazioni sull'esecuzione del bilancio di una minoranza di agenzie differisca da quello della maggioranza, il che dimostra la necessità di orientamenti più chiari e standardizzati sulla rendicontazione di bilancio delle agenzie, tra cui la necessità per le stesse di spiegare scostamenti significativi dal bilancio iniziale o dall'organigramma; sottolinea l'urgente necessità che tutte le agenzie migliorino le loro capacità di pianificazione; deplora la risposta della Commissione alla richiesta di fornire automaticamente all'autorità di discarico il bilancio ufficiale (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero di effettivi (organigramma con personale permanente, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati al 31 dicembre dell'anno in questione) delle 32 agenzie decentrate, in quanto gli orientamenti citati (che in realtà sono modelli che forniscono per lo più orientamenti formali piuttosto che sostanziali) non sono sufficienti per spiegare le discrepanze nei calcoli tra le relazioni; rinnova la richiesta alla Commissione di fornire all'autorità di discarico il bilancio ufficiale e il numero di effettivi di ciascuna agenzia nonché dati consolidati per le agenzie decentrate che sono soggette alla procedura di discarico del Parlamento;

11. ritiene che, all'atto di istituire future agenzie, sarà opportuno prestare maggiore attenzione alla loro pertinenza e coerenza, in particolare per quanto riguarda i settori in cui si rileva una sovrapposizione di competenze;

12. considera opportuno assegnare risorse in maniera più flessibile, in funzione delle necessità o dell'urgenza;

13. evidenzia che la trasparenza delle agenzie dell'Unione e la conoscenza che hanno i cittadini della loro esistenza sono fondamentali per la responsabilità democratica delle agenzie medesime; ritiene che l'utilizzabilità e la facilità di impiego delle risorse e dei dati delle agenzie rivestano un'importanza fondamentale; chiede pertanto una valutazione delle attuali modalità di presentazione e messa a disposizione di dati e risorse e della misura in cui i cittadini li trovano facilmente identificabili, riconoscibili e utilizzabili;

14. esprime preoccupazione per il livello estremamente elevato di riporti in alcune agenzie, che potrebbe denotare varie carenze, anche nella pianificazione di bilancio, che sono in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio;

***Performance***

15. si compiace del fatto che la Commissione abbia accettato la raccomandazione contenuta nel discarico dello scorso anno di sviluppare e attuare ulteriormente il principio della programmazione di bilancio basata sulla performance e i miglioramenti apportati di conseguenza al documento unico di programmazione e alle relazioni annuali di attività consolidate;

16. plaude al fatto che la Corte abbia pubblicato le risultanze del primo audit orizzontale mai realizzato sulla performance di tutte le agenzie dell'Unione, dal titolo «Relazione speciale n. 22/2020: il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione» ([5]);

17. prende atto delle principali osservazioni della Corte, in particolare del fatto che le agenzie si occupano di temi sociali di attualità e presentano elevate potenzialità di futuro sviluppo nonché un elevato livello di competenza;

18. conviene con la Corte sul fatto che, sebbene le agenzie svolgano importanti compiti in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, si rilevano evidenti difficoltà nell'instaurare un rapporto di fiducia con i singoli cittadini; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulla questione della rendicontabilità, della trasparenza e persino dell'efficacia, oltre che sulla scarsa visibilità delle agenzie presso l'opinione pubblica, dato che esse restano in gran parte sconosciute ai cittadini e che i media danno risalto soltanto agli episodi negativi;

19. accoglie con favore e incoraggia ulteriormente una collaborazione ancora più stretta tra le agenzie che operano nell'ambito dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione al fine di migliorare le sinergie e garantire un'ulteriore complementarità e la condivisione delle risorse; sottolinea l'importanza e il valore aggiunto di ciascuna agenzia nel suo ambito di competenza e della loro autonomia; riconosce che le quattro agenzie hanno tenuto riunioni congiunte espressamente intese ad armonizzare le loro metodologie relative agli indicatori di performance per dare seguito alla raccomandazione della Commissione ricevuta nel 2019 e basata sulla valutazione delle quattro agenzie del 2017 [raccomandazione n. 5 del documento SWD(2019)0159];

20. richiama l'attenzione sulla conclusione della relazione speciale della Corte dal titolo «Il futuro delle agenzie dell'UE» secondo cui le informazioni sulla performance delle agenzie dell'Unione sono scarse; esorta le agenzie a rafforzare la rendicontabilità in materia di performance; si attende che tutte le agenzie dell'Unione cooperino nel miglior modo possibile con la Commissione e la Corte nella fornitura di informazioni sulla performance;

21. prende atto della constatazione della Corte nella sua relazione «Il futuro delle agenzie dell'UE» secondo cui le agenzie misurano la performance mediante indicatori chiave di performance (ICP) e che nel 2015 la Commissione ha emanato orientamenti per i direttori delle agenzie sugli ICP; rileva con rammarico che gli indicatori usati nella pratica riguardano per lo più l'attuazione del programma di lavoro annuale, del bilancio e della gestione delle risorse umane dell'agenzia e che non permettono di norma una valutazione generale dei risultati o dell'efficienza e dell'efficacia delle agenzie nell'espletamento dei loro compiti. invita le agenzie a collaborare per migliorare l'uso degli ICP onde garantire di prestare maggiore attenzione alla performance nella procedura di discarico, oltre che alla conformità; invita le agenzie a continuare a elaborare indicatori che misurino il loro contributo all'attuazione delle politiche dell'Unione; le esorta a riesaminare e aggiornare periodicamente tali indicatori; invita la Commissione ad adottare un insieme centralizzato di orientamenti in materia di rendicontazione e definizione degli ICP al fine di garantire un'adeguata misurazione delle prestazioni delle agenzie;

22. osserva che la Corte, nel tentativo di individuare le condizioni necessarie per consentire alle agenzie di conseguire i loro obiettivi, sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità finanziaria e strategica nonché di un modello di governance più strutturale e coerente, in cui le informazioni sulla performance si focalizzino sulle realizzazioni anziché sul loro contributo all'attuazione delle politiche;

([5]) GU C 358 del 26.10.2020, pag. 6.

23. ricorda che l'orientamento comune stabilisce che ciascuna agenzia dell'Unione dovrebbe essere valutata ogni cinque anni, che la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'organizzazione della valutazione e che ogni seconda volta che si procede alla valutazione si dovrebbe applicare la clausola di durata massima; rileva con rammarico che i regolamenti istitutivi di diverse agenzie non sono ancora stati allineati all'orientamento comune; osserva che, nella sua relazione sul futuro delle agenzie dell'UE, la Corte ha constatato che tra il 2015 e il 2019 sono stati rifusi i regolamenti istitutivi di 13 agenzie, ma che solo cinque proposte sono state accompagnate da una valutazione d'impatto; invita la Commissione a effettuare periodicamente una valutazione indipendente della performance delle agenzie;

24. ritiene opportuno stabilire norme chiare per quanto riguarda l'evoluzione e la conclusione delle missioni delle agenzie;

25. è de parere che occorra effettuare una valutazione d'impatto per ciascuna agenzia e introdurre sistematicamente una clausola di revisione in merito alla giustificazione degli obiettivi assegnati all'agenzia;

26. ribadisce la necessità di evitare meglio le sovrapposizioni dei temi e degli ambiti di competenza delle diverse agenzie;

27. accoglie con favore la cooperazione nell'ambito della rete delle agenzie GAI; invita le agenzie a continuare a sviluppare sinergie e a intensificare la cooperazione e lo scambio di prassi eccellenti tra di esse al fine di migliorare l'efficienza;

28. invita le agenzie a continuare a sviluppare sinergie e a intensificare la cooperazione e lo scambio di prassi eccellenti con altre agenzie dell'Unione al fine di migliorare l'efficienza (risorse umane, gestione degli edifici, servizi informatici e sicurezza);

29. considera necessario rafforzare il ruolo delle agenzie in qualità di centri di competenze e condivisione in rete;

30. plaude alla creazione di una task force per i servizi in comune da parte della rete delle agenzie dell'UE («la rete») e la formulazione di una proposta strategica «Servizi e capacità in comune 2.0» per incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le agenzie; raccomanda di integrare in tale esercizio le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione «Il futuro delle agenzie dell'UE» per quanto riguarda l'uso flessibile delle risorse (raccomandazioni 1 e 2) e le agenzie quali centri per la condivisione di competenze e la creazione di reti (raccomandazione 4);

31. richiama l'attenzione sull'esempio positivo dell'ECDC in merito alla cooperazione con altre agenzie dell'Unione, anche attraverso la rete; incoraggia le agenzie a cooperare e a scambiarsi prassi eccellenti, ove possibile, anche in materia, ad esempio, di telelavoro;

32. sottolinea l'importanza di potenziare la digitalizzazione delle agenzie in termini di funzionamento e gestione interni, ma anche al fine di velocizzare la digitalizzazione delle procedure; pone l'accento sulla necessità che le agenzie continuino a essere proattive a tale riguardo al fine di evitare a tutti i costi un divario digitale tra le agenzie; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi rischio quanto alla sicurezza online delle informazioni trattate;

33. ricorda che l'annuale scambio di opinioni, in sede di commissioni competenti, relativo ai programmi di lavoro annuali e alle strategie pluriennali delle agenzie è fondamentale per garantire che tali programmi e strategie siano in linea con le reali priorità politiche, segnatamente nel contesto dell'attuazione dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali; ribadisce che le agenzie sono gli organismi più qualificati per valutare l'uso delle risorse e svolgono un ruolo essenziale nel sostenere gli opportuni progetti sostenibili in linea con il Green Deal europeo; invita la Commissione a garantire finanziamenti per sostenere le agenzie dell'Unione nel garantire il dialogo sociale; rileva che le agenzie dell'Unione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il dialogo sociale con le istituzioni dell'Unione;

***Politica del personale***

34. rileva che nel 2019 le 32 agenzie decentrate avevano un organico di 7 880 unità, tra cui funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati (rispetto alle 7 626 del 2018), il che rappresenta un sensibile aumento del 3,33 % rispetto all'anno precedente;

35. plaude al fatto che siano state fornite informazioni più dettagliate e strutturate sull'equilibrio di genere nelle agenzie;

36. esprime preoccupazione per il fatto che nella stragrande maggioranza delle agenzie si rilevi una mancanza di equilibrio di genere tra il personale che svolge mansioni dirigenziali in generale; osserva che nel 2019, a livello dell'alta dirigenza, tre agenzie hanno segnalato un perfetto equilibrio di genere, in dieci agenzie è stato raggiunto un buon equilibrio, mentre in 16 agenzie non vi era alcun equilibrio di genere (in quattro di queste vi era una rappresentanza esclusivamente maschile, mentre in una vi era una rappresentanza esclusivamente femminile); deplora che la parità di genere sia completamente assente nella strategia 2021-2027 per la rete; invita le agenzie e la rete a integrare la parità di genere nelle loro strategie e ad allineare l'ambizione delle agenzie all'obiettivo della Commissione di conseguire un equilibrio di genere del 50 % a tutti i livelli della propria dirigenza entro la fine del 2024;

37. osserva inoltre che nel 2019, a livello dei consigli di amministrazione, nessuna agenzia presentava un perfetto equilibrio di genere, in sette agenzie si riscontrava un buon equilibrio, mentre 14 consigli di amministrazione non presentavano alcun equilibrio di genere; chiede agli Stati membri e alle pertinenti organizzazioni che partecipano ai consigli di amministrazione di tenere conto dell'importanza di garantire l'equilibrio di genere in sede di designazione dei loro membri del consiglio di amministrazione di un'agenzia;

38. osserva inoltre che, per quanto riguarda il personale in generale, otto agenzie presentano un perfetto equilibrio di genere, in 19 agenzie si riscontra un buon equilibrio di genere, mentre in tre agenzie non vi è alcun equilibrio di genere; invita le agenzie a continuare ad adoperarsi per garantire un buon equilibrio di genere in futuro;

39. osserva con preoccupazione che nel 2019 le donne rappresentavano appena il 34 % dei membri dei più alti organi decisionali di tutte le agenzie dell'Unione e ricorda la necessità di garantire l'equilibrio di genere in seno alle agenzie dell'Unione, in conformità dei rispettivi regolamenti istitutivi di base; chiede pertanto che le agenzie dell'Unione raccolgano e presentino dati sull'equilibrio di genere per tutte le categorie di personale in posizioni dirigenziali (dal livello più basso a quello più elevato) e raccolgano i dati di base sulla scorta dei quali le agenzie dell'Unione sono incoraggiate a far fronte agli squilibri di genere a livello dirigenziale e a perseguire l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli ambiti;

40. rileva che l'equilibrio geografico del personale delle agenzie dell'Unione segue leggermente con maggiore fedeltà la popolazione degli Stati membri, in percentuale dell'UE a 27, rispetto all'equilibrio geografico del personale della Commissione; constata che otto Stati membri sono sottorappresentati, diciassette Stati membri sono sovrarappresentati e due Stati membri sono approssimativamente equilibrati in termini di rappresentanza; deplora la mancanza di politiche volte a migliorare la diversità del personale in tutte le agenzie; invita le agenzie, nonché la rete, a presentare piani per conseguire tale obiettivo;

41. constata che le agenzie presentano una media di 8,42 giorni di congedo per malattia per membro del personale all'anno; deplora l'attuale indisponibilità di dati attendibili per poter delineare un quadro dei congedi per malattia imputabili a burnout, principalmente perché diverse agenzie hanno dichiarato di non essere in grado di fornire le informazioni pertinenti a causa della riservatezza medica;

42. rileva che, su richiesta dell'autorità di discarico, le agenzie hanno comunicato il numero dei posti in organico ridotti dal 2013 al 2019 e se le riduzioni del personale permanente e temporaneo sono state compensate dall'assunzione di un maggior numero di agenti contrattuali e di personale esterno; osserva che le agenzie hanno comunicato una riduzione totale di 447 posti in organico nel periodo in questione; rileva che le agenzie hanno inoltre riferito che nello stesso periodo sono stati aggiunti 266 posti di agenti temporanei, il che ha comportato una riduzione netta di 181 posti; rileva inoltre che, nello stesso periodo, gli organigrammi di tutte le agenzie hanno evidenziato una riduzione di 32 posti permanenti e la creazione di 845 posti di agenti temporanei, il che si è tradotto in una creazione netta di 813 posti;

43. sottolinea l'importante effetto dell'avvicendamento del personale delle agenzie dell'Unione e chiede l'attuazione di politiche umane e sociali per porvi rimedio;

44. constata con rammarico che talune agenzie si trovano di fronte alla sfida di un organico insufficiente, in particolare in caso di assegnazione di nuovi compiti senza il corrispondente personale per il loro svolgimento, e che l'autorità di discarico è particolarmente preoccupata per le difficoltà incontrate da alcune agenzie nell'assumere personale qualificato in determinati gradi, un fatto che ostacola le prestazioni complessive delle agenzie e richiedono l'assunzione di soggetti esterni; prende atto, a tale proposito, delle raccomandazioni 1 e 2 della Corte nella sua relazione «Il futuro delle agenzie dell'UE» per quanto riguarda l'accresciuto fabbisogno di flessibilità, e incoraggia la rete e la Commissione a collaborare all'attuazione di tali raccomandazioni; rileva inoltre, sempre a tale proposito, che la relazione speciale della Corte sull'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (relazione speciale n. 23/2020) evidenzia che l'attuale processo di selezione impone alle istituzioni dell'Unione la ricerca di procedure selettive più flessibili per rispondere al loro fabbisogno immediato in materia di assunzioni; evidenzia la necessità per le istituzioni dell'Unione di un personale più specializzato, che nel caso delle agenzie è indispensabile tenuto conto dei loro mandati specifici; invita la Commissione, e in particolare l'EPSO, a coadiuvare meglio le agenzie a tale riguardo e ad adeguare le sue politiche di assunzione in modo tale da attrarre il personale più qualificato e più specializzato; chiede alla Commissione e all'EPSO di dar prova di un certo grado di flessibilità nell'adattare le offerte di lavoro alle condizioni specifiche al fine di garantire un efficiente procedura di assunzione; evidenzia l'importanza di migliorare le procedure di selezione e l'attrattiva del lavoro dell'Unione; insiste sul fatto che la carenza di personale nelle agenzie rischia seriamente di ripercuotersi sulla performance, nonché sul benessere e sull'avvicendamento del personale;

45. rileva che dalle segnalazioni di alcune agenzie, un totale di sei ex deputati al Parlamento europeo, ex commissari o ex funzionari di alto livello svolgevano incarichi retribuiti per un'agenzia e che si trattava, nello specifico, di quattro ex deputati al Parlamento europeo, di un ex commissario e di un ex funzionario di alto livello; osserva che tali persone hanno ricevuto indennità e rimborsi per le spese sostenute;

46. sottolinea l'importanza di una politica in materia di benessere del personale; insiste sul fatto che le agenzie dovrebbero prevedere condizioni di lavoro dignitose e di elevata qualità per tutto il personale;

47. incoraggia le agenzie a proseguire lo sviluppo di un quadro a lungo termine per le politiche in materia di risorse umane che affronti le questioni dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, dell'orientamento e lo sviluppo della carriera lungo l'intero arco della vita, dell'equilibrio di genere, del telelavoro, dell'equilibrio geografico e dell'assunzione e dell'integrazione delle persone con disabilità;

48. si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano chiesto e ottenuto che un'agenzia avesse sede nel loro territorio, senza predisporre strutture per il suo stabilimento e senza adottare misure per aumentare l'attrattiva dei posti vacanti, in modo da agevolare l'assunzione di personale;

49. esprime preoccupazione per le dimensioni dei consigli di amministrazione di alcune agenzie, che la Corte giudica troppo grandi e che pertanto rendono difficile l'adozione di decisioni, oltre a comportare ingenti costi amministrativi;

50. rileva che la Corte ha individuato carenze nelle procedure di assunzione delle agenzie per quanto riguarda la gestione di potenziali conflitti d'interesse (un'agenzia), l'applicazione del principio della parità di trattamento o della trasparenza (tre agenzie) e il mantenimento di un'adeguata traccia di audit della procedura (un'agenzia); deplora che vi siano state (in almeno tre agenzie) procedure di selezione in corso in cui alcuni membri della commissione erano interessati da gravi conflitti di interesse; insiste sul fatto che i conflitti di interesse non dichiarati possono ostacolare le procedure di selezione, causando notevoli ritardi e sprechi di risorse, nonché danni all'immagine delle agenzie;

51. osserva che la Mediatrice ha riscontrato due episodi di cattiva amministrazione nel caso 2168/2019/KR, relativo alla decisione dell'Autorità bancaria europea di accogliere la richiesta del suo direttore esecutivo di assumere l'incarico di amministratore delegato di un gruppo lobbistico finanziario; accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Mediatrice nell'ambito di tale caso, in particolare la raccomandazione di avvalersi della possibilità di vietare ai propri alti funzionari di assumere determinati incarichi dopo la fine del loro mandato, se necessario, di elaborare criteri per stabilire quando si applicherà tale divieto in futuro e di predisporre procedure interne per limitare l'accesso alle informazioni riservate con effetto immediato nel caso in cui un membro del personale cambi lavoro; invita tutte le agenzie ad attuare tali raccomandazioni in via prioritaria;

52. manifesta inquietudine per il fatto che alcune agenzie si siano servite di lavoratori interinali in misura massiccia e per periodi di tempo prolungati; deplora il fatto che in alcuni casi i lavoratori interinali abbiano percepito una retribuzione inferiore a quella del personale dipendente dell'agenzia nella stessa posizione; rileva con preoccupazione che sono stati individuati problemi di conformità negli appalti e nella firma di contratti e accordi quadro per l'assunzione di lavoratori interinali; invita le agenzie a rispettare diligentemente il regolamento interno; rinnova le richieste di migliorare le misure di pianificazione e le procedure di selezione in tutte le agenzie;

53. prende atto dei provvedimenti adottati dalle agenzie al fine di creare un ambiente di lavoro senza molestie, come la formazione complementare per il personale e la dirigenza, nonché l'introduzione di consiglieri confidenziali; incoraggia le agenzie che non hanno ancora adottato simili provvedimenti a procedere in tal senso e incoraggia le agenzie che hanno ricevuto denunce per molestie a occuparsene in via prioritaria;

54. incoraggia le agenzie dell'Unione a prendere in considerazione l'adozione di una strategia in materia di diritti fondamentali, che comprenda un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che potrebbe definire i doveri del proprio personale e la relativa formazione; incoraggia l'istituzione di meccanismi atti a garantire che qualsiasi violazione dei diritti fondamentali sia individuata e denunciata e che i rischi di tali violazioni siano portati tempestivamente all'attenzione dei principali organi dell'agenzia interessata; incoraggia, ove pertinente, l'istituzione della carica di garante dei diritti fondamentali, che riferisca direttamente al consiglio di amministrazione per garantirne un certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale, al fine di assicurare che le minacce ai diritti fondamentali siano affrontate senza indugio e che la politica in materia di diritti fondamentali all'interno dell'organizzazione sia costantemente potenziata; sostiene lo sviluppo di un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e con le pertinenti organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; è favorevole a rendere il rispetto dei diritti fondamentali una parte essenziale delle condizioni di collaborazione dell'agenzia interessata con gli attori esterni tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con i quali interagisce a livello operativo;

***Appalti***

55. prende atto con preoccupazione delle 82 osservazioni formulate dalla Corte riguardo ad aspetti suscettibili di miglioramento in 29 agenzie; osserva che la maggior parte delle osservazioni riguarda carenze nelle procedure di appalto pubblico, come già avvenuto anche nel 2018; constata che tali carenze riguardano per lo più la sana gestione finanziaria e la regolarità; esorta le agenzie ad attuare le raccomandazioni e a porre rimedio a tali carenze; rinnova l'invito alla Commissione a intensificare gli sforzi per attuare misure e procedure di bilancio chiare e unificate nelle agenzie allo scopo di affrontare i problemi individuati che ricorrono nella maggior parte delle agenzie;

56. sottolinea il fatto che gli appalti pubblici continuano a essere il principale ambito soggetto a errori per tutte le agenzie decentrate dell'Unione; invita pertanto le agenzie GAI interessate, vale a dire Europol e CEPOL, a migliorare le loro procedure di appalto pubblico allo scopo di garantire il pieno rispetto delle norme applicabili e quindi di conseguire un equilibrio appropriato tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale), nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e invita l'agenzia eu-LISA a migliorare le procedure di assunzione; ricorda che gli appalti pubblici sono una pietra miliare per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile;

57. rileva con preoccupazione che soltanto un'agenzia dell'UE, cioè l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, pubblica una relazione sulla sostenibilità; invita le agenzie a introdurre una rendicontazione in materia di sostenibilità, ad allineare le loro relazioni all'attività dell'OCSE in materia di appalti pubblici e condotta responsabile delle nonché alla imminente legislazione dell'Unione sulla dovuta diligenza delle imprese, a intensificare gli sforzi volti ad adottare soluzioni operative digitalizzate nonché a garantire la celere attuazione del sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS), come raccomandato dalla Corte dei conti; invita le agenzie a prestare debita attenzione al mix energetico delle loro fonti di elettricità e le incoraggia a procurarsi energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

58. si compiace del maggior ricorso delle agenzie dell'Unione agli strumenti per gli appalti elettronici; osserva che i moduli e-PRIOR più comunemente utilizzati dalle agenzie sono quelli per le gare elettroniche, la presentazione elettronica delle offerte e la fatturazione elettronica; invita la rete dei responsabili degli appalti (NAPO) ad accelerare la messa disposizione delle agenzie dello strumento di gestione degli appalti pubblici (PPMT) del CCR;

***Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza***

59. osserva con preoccupazione che non tutte le agenzie dell'Unione hanno ancora pubblicato sul sito web i CV e le dichiarazioni d'interesse dei membri dei consigli di amministrazione, della dirigenza esecutiva e degli esperti distaccati; deplora che alcune agenzie pubblichino a tutt'oggi dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse; sottolinea che non spetta ai membri del consiglio di amministrazione o ai dirigenti dichiararsi estranei a conflitti d'interesse; rinnova l'invito a tutte le agenzie a introdurre un modello unificato di dichiarazione di interessi; sottolinea l'importanza di rafforzare le norme vigenti, migliorarne l'attuazione e incentivare l'omogeneizzazione della valutazione o della gestione dei casi di conflitti d'interessi e del fenomeno delle «porte girevoli» nelle istituzioni, nelle agenzie e negli altri organi dell'Unione; esorta gli Stati membri a garantire che tutti gli esperti distaccati pubblichino la rispettiva dichiarazione di interessi e il CV sul sito della relativa agenzia;

60. chiede di allineare le politiche di protezione degli informatori di tutte le agenzie dell'Unione alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che denunziano violazioni del diritto dell'Unione;

61. rileva che lo studio «Conflitti d'interesse e agenzie dell'UE», pubblicato nel gennaio 2020, constata che la trasparenza è il principio essenziale su cui si dovrebbero fondare le politiche delle agenzie, in modo da consentire un efficace controllo pubblico; riconosce le differenze tra le agenzie in termini di fattori di rischio, dimensioni e pressioni esterne e la necessità di adattare le politiche in materia di conflitti d'interesse a tali differenze; prende atto delle raccomandazioni formulate nello studio per migliorare le norme in materia di conflitti d'interesse e garantire una maggiore coerenza e uniformità, ed esorta le agenzie a dare seguito a tali raccomandazioni e a valutare e migliorare costantemente le loro politiche alla luce dei casi di conflitti d'interesse presunti o percepiti verificatisi nel 2019;

62. rileva con preoccupazione che non tutte le agenzie riferiscono in merito alle riunioni tra il loro personale e portatori di interessi esterni, in particolare le riunioni a livello dirigenziale con organizzazioni e liberi professionisti; invita le agenzie a segnalare e rendere disponibili tali riunioni sul loro sito web al fine di migliorare la trasparenza delle loro attività;

63. invita tutte le agenzie a partecipare all'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza per i rappresentanti d'interesse, attualmente oggetto di negoziazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento;

64. esorta tutte le agenzie GAI ad adottare misure per garantire il pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasparenza nonché dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati; invita tutte le agenzie GAI a rispettare i regolamenti finanziari ed elevati standard di gestione;

***Controlli interni***

65. prende atto della constatazione della Corte secondo cui le agenzie, allorché ricorrono ai contratti interistituzionali, restano responsabili per il rispetto dei princìpi relativi agli appalti pubblici per gli acquisti specifici da esse effettuati; insiste sulla necessità che i controlli interni delle agenzie assicurino il rispetto di detti principi;

66. rileva che alla fine del 2019 la maggior parte delle agenzie ha riferito di aver attuato il quadro di controllo interno riveduto e di aver eseguito una valutazione annuale; esorta le agenzie ad adottare ed attuare il quadro di controllo interno onde conformare i loro controlli interni alle migliori prassi internazionali e garantire che i controlli interni sostengano in modo efficace ed efficiente il processo decisionale; deplora che nel 2019 il Servizio di audit interno non abbia eseguito alcuna procedura di audit in talune agenzie;

67. constata che nel 2019, secondo la relazione della Corte sul seguito dato alle osservazioni degli anni precedenti, 98 osservazioni sono state archiviate, 71 sono ancora in fase di attuazione e 16 osservazioni sono state considerate non (interamente) dipendenti delle agenzie, il che significa che le principali decisioni in merito a tali 16 osservazioni devono essere adottate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla Commissione o dagli Stati membri; invita le agenzie a dare diligentemente attuazione alle osservazioni formulate e a migliorare ulteriormente i loro quadri di controllo;

***Altre osservazioni***

68. rileva che, stando alla relazione della Corte, le agenzie che avevano sede a Londra [l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)] si sono trasferite dal Regno Unito nel 2019 e che i rispettivi conti includono accantonamenti per i relativi costi del trasloco; rileva inoltre, nel caso dell'EMA, che la Corte ha fatto riferimento all'accordo raggiunto nel luglio 2019 con il proprietario relativo al subaffitto dei suoi precedenti uffici, a condizioni che sono coerenti con i termini del contratto principale, sebbene l'EMA resti responsabile dell'intero importo dovuto in base al contratto di locazione originario;

69. rileva la necessità di un approccio complesso per rendere le pagine iniziali delle agenzie dell'Unione accessibili alle persone con qualsiasi tipo di disabilità, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/2102, anche garantendone la disponibilità nelle lingue dei segni nazionali; suggerisce che le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità siano coinvolte in questo processo;

70. constata che le agenzie hanno riferito di prestare la dovuta attenzione alla protezione informatica e che le misure più comuni in vigore rientrano in un accordo sul livello dei servizi firmato tra l'agenzia e la direzione generale dell'Informatica della Commissione europea (e la sua squadra di pronto intervento informatico/CERT-UE), nonché l'uso di ARES come sistema elettronico di gestione dei documenti e degli atti; constata inoltre che il 77 % delle agenzie ha riferito di disporre di una politica in materia di sicurezza informatica, mentre le altre agenzie hanno riferito di trovarsi in varie fasi di elaborazione di tale politica;

71. ricorda che le agenzie sono state istituite per soddisfare esigenze specifiche e che un ingente numero di agenzie è stato creato in risposta a determinate crisi; concorda con la posizione assunta dalla Corte nella sua relazione dal titolo «Il futuro delle agenzie dell'UE» secondo cui il ruolo di un'agenzia deve essere riesaminato in diversi momenti del suo ciclo di vita per verificarne la continua pertinenza e se il suo operato è coerente con quello di altre agenzie e delle rispettive direzioni generali partner;

72. mette in evidenza i rischi di avvalersi di consulenti informatici esterni e dell'esternalizzazione della gestione di attività legate al bilancio o al personale;

73. ritiene che l'istituzione e il funzionamento delle agenzie dovrebbero essere processi flessibili, in modo da contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione e intensificare la cooperazione europea; prende atto, a tale proposito, dell'osservazione formulata dalla Corte nella sua relazione «Il futuro delle agenzie dell'UE» secondo cui l'istituzione e il funzionamento delle agenzie non sono sufficientemente flessibili e che potrebbero essere sfruttate meglio le loro capacità di contribuire al conseguimento di obiettivi comuni di intervento nell'interesse dei cittadini;

74. ricorda che i cittadini europei sono generalmente ignari dell'esistenza delle agenzie, anche all'interno del paese stesso in cui hanno sede, e ricevono scarse informazioni sui vantaggi che esse offrono; invita a tale proposito le agenzie a continuare a sviluppare le loro strategie di comunicazione e a rafforzare la loro presenza negli organi di informazione e sui social media, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica al loro operato, alle loro ricerche e alle loro attività;

75. osserva che la Corte non ha sottoposto ad audit i conti 2019 della Procura europea (EPPO), dal momento che tale organismo dell'Unione non era ancora finanziariamente autonomo;

76. prende atto della difficoltà intrinseca che le agenzie incontrano quando sono tenute a presentare il loro documento unico di programmazione mentre i pertinenti strumenti giuridici sono ancora in fase di negoziazione da parte dei colegislatori, il che conduce a una situazione insoddisfacente in cui le linee di bilancio sono messe a disposizione prima dell'adozione dei pertinenti strumenti giuridici; invita la Commissione a migliorare la sua comunicazione con le agenzie al fine di razionalizzare meglio i tempi previsti per l'adozione della legislazione e delle corrispondenti linee di bilancio; prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione e le agenzie dovrebbero assegnare le risorse in modo più flessibile, insistendo nel contempo sull'importanza della dovuta rendicontazione, trasparenza e revisione dei conti;

77. ricorda che l'Autorità europea del lavoro (ELA) è stata istituita a marzo 2018 e ha iniziato la sua attività a ottobre 2019; sottolinea l'importanza di rendere l'ELA pienamente operativa senza indebito ritardo al fine di migliorare l'applicazione e l'attuazione della normativa dell'Unione concernente la mobilità professionale e il coordinamento della sicurezza sociale, assicurando quindi una mobilità equa e l'efficace applicazione transfrontaliera dei diritti dei lavoratori; insiste sulla necessità di garantire risorse finanziarie sufficienti in tale ambito;

78. sottolinea che l'ELA contribuirà a garantire che le norme dell'Unione in materia di mobilità professionale e di coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo efficace ed equo, aiuterà le autorità nazionali a cooperare per far rispettare tali norme e renderà più facile per i cittadini e le imprese trarre vantaggio dal mercato interno; è del parere che, sebbene siano prevalentemente incentrate sulla ricerca, le quattro agenzie (Eurofound, Cedefop, ETF ed EU-OSHA) potrebbero utilmente sostenere e contribuire alle attività dell'ELA;

79. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette a questa procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).